

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Ordini professionali e libero mercato ...
Evento sismico a L'Aquila
Studio del settore commerciale nell'hinterland udinese
Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale

6 OPERE PUBBLICHE

Le regole dell'Autorità per il collaudo delle opere pubbliche
Incentivi interni al 2% nelle Regioni a statuto speciale

7 GIURISPRUDENZA

La regolarità contributiva vale per il singolo cantiere
Definizione di pertinenza per ampliamento di edificio
Trasformazione di pergolato in tettoia
Permesso di costruire per strutture in ferro
Mutamento destinazione d'uso: DIA o permesso di costruire?
A chi compete la demolizione di un manufatto abusivo

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Non è rifiuto lo scavo riutilizzato nello stesso cantiere
Quali sanzioni per macchine «insicure»?

12 NORMATIVA TECNICA

Interventi per la sicurezza delle grandi dighe
Come valutare l'efficacia di impianti fotovoltaici e moduli
Nuovi standard ISO sull'uso delle acque

14 VARIE

Detrazioni fiscali per interventi edilizi
Imposta di bollo in caso d'uso per gli allegati alla pratica edilizia

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2009

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Alessio Roselli
segretario	Alberto Tibo
tesoriere	Fulvio Finocchiaro
consiglieri	Fulvio Bressan Alessandro Gregorig Alberto Landri (sez. B) Alberto Pich Roberto Vanon Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Sara Stivella
tesoriere	Nino Aprilis
cons. anziano	Mario Fregoli
consiglieri	Luigi Battistella Vittorio Bozzetto Antonino Colussi Pierino Truant Carlo Gava Gian Luigi Pasut (sez. B) Claudio Pillon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Mario Vianelli
segretario	Franco Frezza
tesoriere	Alberto Guglia
consiglieri	Giulio Gregori Franco Korenika Roberta Manzi (sez. B) Roberto Marzi Alberto Modugno Marina Palusa Fausto Rovina Guido Walcher

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Gianpaolo Guaran
vice presidente	Gian Luigi Longhino
v. pres. aggiunto	Lorenzo della Rovere (sez. B)
segretario	Mauro Cossalter
tesoriere	Giulio Gentili
consiglieri	Francesco Burba Nazzareno Candotti Mario Capellari Massimo Cisilino Stefano Costantini Roberto D'Agostini Federico Fant Adriano Dal Pont Antonino Morassi Elena Moro

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Massimo Cisilino
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Pich
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta. La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Ordini professionali e libero mercato ...

Nella sua seconda indagine sugli Ordini professionali l'Antitrust ribadisce che il settore non può sottrarsi ai principi concorrenziali più volte ribaditi anche a livello comunitario e auspica che gli Ordini adeguino completamente i loro codici alle linee indicate dall'Autorità. Si invita, così, a intervenire nuovamente sul settore delle libere professioni per completare in maniera uniforme quel percorso d'adeguamento alle liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani. Nei codici deontologici, secondo l'Autorità permangono, infatti, disposizioni in materia di compensi, attività pubblicitaria e organizzazione societaria che, a parere dell'Antitrust, risultano ingiustificatamente restrittive della concorrenza oltre che contrastanti con il decreto Bersani.

Per vincere le resistenze all'innovazione ed aumentare la spinta competitiva all'interno dei singoli comparti, l'Antitrust ritiene indispensabile favorire l'accesso alle professioni, prevedendo da parte del legislatore l'istituzione di corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l'abilitazione all'esercizio della professione (cd. lauree abilitanti). E anche il periodo di tirocinio dovrebbe potere essere svolto nell'ambito del corso di studi ed essere commisurato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni. Inoltre, l'Antitrust consiglia la presenza di soggetti esterni «indipendenti» all'interno degli organi direttivi degli Ordini al fine di agevolare il confronto tra professionisti e utenti dei servizi.

In genere, continua l'Antitrust, si registra una certa resistenza ai principi di liberalizzazione che va dunque rafforzata per garantire maggiore concorrenza nei servizi professionali. In tale ottica il fatto che le tariffe siano vigenti - ancorché sia abolito l'obbligatorietà del rispetto dei minimi - viene indicato come motivo di affievolimento significativo della liberalizzazione della pattuizione dei compensi, anche il potere di verifica sulla trasparenza e veridicità della pubblicità informativa attribuito agli Ordini andrebbe abrogato in quanto può essere utilizzato per limitare l'uso della leva concorrenziale tra professionisti. Antitrust fortemente contraria anche alla nozione di decoro cui attenersi nella determinazione dei compensi professionali, decoro che dovrebbe essere presente nei codici deontologici esclusivamente come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i

comportamenti economici dei professionisti. La conclusione dell'indagine dell'Antitrust giunge in un momento che, come ben noto a chi opera nel settore degli affidamenti di incarichi professionali, è ben lungi dallo sfociare nella auspicata e attesa autoregolamentazione del mercato dei servizi tecnici che avrebbe dovuto portare nel «dopo-Bersani» alla stabilizzazione dei compensi economici su valori correnti. Si assiste, al contrario, ad una amplificazione dei ribassi offerti nelle gare di affidamento che fa ritenere compromessa gravemente la qualità della prestazione richiesta, prima ancora che la dignità della professione. Come osservato recentemente dal Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del FVG Gianpaolo Guaran tale amplificazione dei ribassi va attribuita da un lato al calo di lavoro in alcuni settori, conseguente alla sfavorevole congiuntura economica, dall'altro al diffuso ricorso a forme di selezione semplificata che se da un lato vengono incontro alla esigenza di snellimento delle procedure di affidamento - necessità che ha comportato in ambito regionale il recente innalzamento a 100.000 euro della soglia per l'affidamento a trattativa privata, peraltro uniformandola al valore della normativa statale - dall'altro incoraggia il ricorso in queste gare al criterio di affidamento al massimo ribasso, senza dubbio più speditivo del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ma, come afferma il Presidente Guaran, interpretando una esigenza diffusa, è importante che le gare di affidamento si basino su elementi qualitativi, riservando al fattore prezzo un punteggio non preponderante, e introducano criteri di esclusione delle offerte anomale. E questo non certo per una difesa corporativistica, né tanto meno per sottrarre alla libera concorrenza il settore dei servizi tecnici, quanto piuttosto per la tutela dell'utente attraverso un meccanismo di calmieramento del «ribasso selvaggio».

Un'ultima riflessione sul fatto che, sempre secondo l'Antitrust, occorre rimuovere le riserve di attività tutte le volte in cui l'affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti garantita. Rimane aperta la questione sul perché siano escluse da questa fattispecie le attività dell'ingegneria che attengono in senso ampio alla sicurezza della collettività sul cui perseguimento l'interesse generale di tutela è connaturato.

Evento sismico a L'Aquila

I Consiglio Nazionale si è recato a L'Aquila per incontrare il locale Consiglio dell'Ordine ed i suoi iscritti così duramente colpiti dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile.

Agli ingegneri aquilani è stata espressa, anche a nome di tutti gli ingegneri italiani, la massima solidarietà ed è stato assicurato ogni sostegno per la ripresa dell'attività professionale.

Per consentire all'Ordine di L'Aquila di rendere agibile la propria sede e per aiutare gli iscritti, ai quali il terremoto ha distrutto gli studi professionali, a riprendere l'attività lavorativa in tempi brevi il CNI ha provveduto ad aprire presso la Cassa di Risparmio di Ferrara - sede di Roma - agenzia 072 - via Cesare Battisti n. 120/ A - 00184 Roma il conto corrente n. 2584, intestato al Consiglio Nazionale Ingegneri "Gli Ingegneri per L'Abruzzo" - codice IBAN IT91U061550320000000002584 - BIC CFERIT2F.

Nella stessa giornata una delegazione CNI ha avuto un incontro con la Protezione Civile, nella persona del prof.

ing. Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico, il quale ha assicurato l'interesse della Protezione Civile a voler utilizzare le professionalità degli Ingegneri volontari che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare le verifiche statiche post-sismiche ed ha dichiarato che ciò non potrà avvenire prima della fine del mese di aprile. A tale proposito si segnala che l'art. 7 dell'Ordinanza n. 3754, come modificato dall'Ordinanza n. 3755, stabilisce che ai professionisti che svolgano operazioni tecnico scientifiche nell'ambito delle attività di protezione civile e delle verifiche degli edifici danneggiati è riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio debitamente documentate. Tali disposizioni si applicano a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, compresi anche i professionisti impiegati per il tramite di Ordini ed Associazioni di categoria e quelli dipendenti da Enti locali.

In favore di questi professionisti il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, a garanzia di eventuali danni.

Studio del settore commerciale nell'hinterland udinese

I problemi del commercio al dettaglio sono presenti quasi ogni giorno nella cronaca udinese; sia che si tratti della concorrenza fra commercio urbano e centri commerciali, sia che si discuta sull'eterna questione delle aperture festive, sia che si propongano correzioni alla delimitazione delle zone a traffico limitato. In particolare, il caso di Udine appare paradigmatico per quanto riguarda il rapido e consistente sviluppo di strutture della grande distribuzione nella corona dell'hinterland: fenomeno presente ovunque, ma forse non così evidente e completo.

Appunto in considerazione di questa particolare situazione del settore commerciale nell'hinterland udinese la Commissione Territorio e Mobilità dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine si è proposta di avviare uno studio sulla situazione nel territorio della «conurbazione udinese», come definita nel documento

preliminare del Piano Territoriale Regionale; territorio che comprende i comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine.

Lo studio si avvale della collaborazione di colleghi interessati agli argomenti della pianificazione territoriale, fra i quali funzionari, professionisti e docenti universitari ed ha carattere puramente conoscitivo, così da presentare a chi ha interesse nella materia un quadro abbastanza completo della situazione, considerata sia nei dati analitici che nelle dimensioni globali -qualitative e quantitative- ed inquadrata in un contesto normativo non semplice ed in continua evoluzione, in presenza di condizioni abbastanza differenziate sotto gli aspetti ambientali, sociali, economici.

ing. Roberto Gentili

Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale

Con recente sentenza del 6.03.2009, n. 1342, il Consiglio di Stato ha ricostruito il controverso avvicinarsi delle norme inerenti le tariffe professionali minime, tracciando un quadro esaustivo della norma vigente, conseguenza delle varie, ed anche frequenti, modifiche operate sui testi normativi negli ultimi tre anni.

Il primo provvedimento riguardante l'obbligatorietà dei minimi tariffari è il c.d. decreto Bersani, D. legge 223/2006, convertito in legge 248/2006 il quale all'art. 2, comma 1 dispone che, «... in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ... al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (12. 8. 2006) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti...». Chiarimenti sono stati forniti in merito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che con la determinazione n. 4/2007 del 29. 3. 2007 ha confermato la soppressione dei minimi tariffari operata dalla legge 248/2006, con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni non conformi di cui agli artt. 92, comma 2, e 53, comma 3, del Codice dei Contratti, Dlgs 163/2006.

Si ricorda che l'art. 92, comma 2, del Codice, nella sua originaria formulazione, era così articolato: «il Ministro ... determina ... le tabelle dei corrispettivi I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo».

Successivamente la lettera u), comma 1, art. 2, del Dlgs 113/2007 ha soppresso dal suddetto comma 2 proprio il secondo ed il terzo periodo sopra riportati, con riferimento proprio all'inderogabilità dei minimi tariffari.

Contestualmente la citata lettera u), comma 1, art. 2, del Dlgs 113/2007 ha modificato il comma 4 dello stesso art. 92, eliminando il riferimento ai «minimi inderogabili», ma

salvando la disciplina di cui all'art. 4, comma 12 bis della legge 155/1989, ai sensi del quale: «per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%», con la conseguenza che, per tale rilevante settore è stata fatta salva una disciplina normativa che configgeva con la liberalizzazione introdotta dal citato decreto Bersani e dalla modifica introdotta al comma 2 dell'art. 92 del Codice dei Contratti.

Di recente il Dlgs 152/2008, terzo decreto correttivo del Codice Contratti, con l'art. 2, comma 1, lettere zz) e t), n. 4, ha abrogato rispettivamente i suddetti commi 12 bis, art. 4, legge 155/1989, e 4 dell'art. 92 del Codice Contratti.

Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che l'assetto normativo attuale così definitosi non contempla più l'obbligatorietà delle tariffe minime, ma queste conservano comunque il carattere di riferimento ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell'appalto, come specificato dall'art. 2, comma 2, della legge 248/2006.

Inoltre la Corte lascia intendere che per determinare la corretta disciplina applicabile occorre aver riguardo alla normativa vigente all'epoca della gara.

Infine si ricorda tra l'altro che la Commissione Europea, nell'ambito di procedura d'infrazione 2005/4216, aveva osservato che le tariffe minime non avrebbero potuto impedire a prestatori poco scrupolosi di offrire servizi di qualità inferiore, ovvero di chiedere onorari eccessivi rispetto alla prestazione fornita.

Si vuole precisare, sulla scorta anche di quest'ultima osservazione, che la liberalizzazione attuata dal decreto Bersani muove nella direzione, in conformità con i principi comunitari, di una maggiore trasparenza e quindi di una maggiore chiarezza del professionista, fermo restando, comunque, il rispetto dell'art. 223 c.c., in base al quale la misura del compenso, in ogni caso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

NORME SULL'ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Come stabilito dal comma 1-bis dell'art. 5 della legge 33/2009 di conversione del DL 5/2009, entra in vigore dal 30 giugno 2009 la parte delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14 gennaio 2008 relativa alle caratteristiche e requisiti degli acciai per cemento armato B450A e B450C.

Le regole dell'Autorità per il collaudo delle opere pubbliche

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è recentemente espressa, con la determinazione n. 2/2009, sulle attività di collaudo di lavori pubblici. Ne riportiamo, in sintesi, le conclusioni.

Il collaudo relativo a un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento all'esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice e incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice.

La stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione.

Il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina.

L'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante

nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (all. IIA del Codice), avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice.

È consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice.

La partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del Dlgs n. 165/2001).

È ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione.

I requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura.

L'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

Incentivi interni al 2% nelle Regioni a statuto speciale

Nelle Regioni a statuto speciale, anche dopo il primo gennaio 2009, l'incentivo previsto per i tecnici interni relativo alla progettazione, alla direzione dei lavori e ai collaudi, può essere sempre applicato nella misura del due per cento e non dello 0,5 per cento. È quanto afferma la sezione del controllo per la Regione Sardegna della Corte dei conti con la deliberazione del 30 gennaio 2009 n. 4 che, su apposito quesito posto da un Comune sardo, si è pronunciata in ordine alla possibilità di continuare ad applicare l'incentivo per i progettisti interni alle amministrazioni locali nella misura piena del 2%, invece che nella misura ridotta dello 0,5%. Come è noto,

infatti, la legge nazionale ha di recente confermato, con la conversione in legge del decreto legge 185/2008, quanto già stabilito con il decreto legge 112/2008 (legge 133/2008) che ha ridotto l'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti pubblici dal 2 allo 0,5% dell'importo stimato di un'opera pubblica a decorrere dal primo gennaio 2009, con l'obbligo per le stazioni appaltanti di versare la porzione residua dell'1,5% in un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A fronte di questa normativa nazionale, in Sardegna, Regione a statuto speciale, vige l'articolo 12, comma 1 della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 dedicata alle procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici di lavori, forniture e servizi, che riproduce la formulazione dell'articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006) precedente alla riduzione dal 2 allo 0,5%, consentendo quindi al responsabile del procedimento e agli altri tecnici interni di ripartirsi l'incentivo nella misura piena del due per cento del costo dell'opera.

Il quesito formulato dal Comune sardo verteva, pertanto, proprio sulla possibilità nell'ambito del territorio regionale di mantenere inalterata la maggiore percentuale prevista dalla legge regionale n. 5/2007. A tale proposito la risposta della sezione della magistratura contabile è affermativa in quanto il legislatore regionale ha esercitato una «propria prerogativa disciplinando la materia degli appalti pubblici». Le stringate motivazioni addotte dai magistrati si poggiano in primo luogo sul fatto che il legislatore regionale ha legittimamente esercitato una propria prerogativa disciplinando la materia degli appalti pubblici. La conseguenza è che la riduzione allo 0,5% introdotta con decorrenza primo gennaio 2009 dal decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 «non si estende alla Regione Sardegna trattandosi di materia rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione

e dalla stessa esercitata». In secondo luogo, dicono i giudici, stabilendo, con la legge 5 del 2007 una misura pari al 2 per cento, la Regione non ha superato i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 3, comma 1 del proprio statuto speciale. Va infatti ricordato che lo statuto sardo attribuisce alla Regione una potestà legislativa esclusiva nella materia dei lavori pubblici «di esclusivo interesse regionale».

In questo ambito, quindi, ben può una legge regionale legiferare in difformità da quella nazionale. E le cose non cambierebbero neanche se si dovesse ritenere la norma sull'incentivo afferente non tanto alla generica materia degli appalti pubblici, ma a quella dell'ordinamento degli uffici perché, dice la Corte dei conti «anche su queste materie la Regione esercita potestà legislativa esclusiva». Di ciò, e per quel che concerne un caso come questo, relativo ad una Regione a statuto speciale, si trova conferma anche nella sentenza della Corte costituzionale che ha annullato una serie di norme della legge sarda del 2007 (come quelle sulla progettazione e la direzione dei lavori), ma non l'articolo 12 sull'incentivo del due per cento, ritenuto emanato, evidentemente, nell'ambito della potestà esclusiva regionale relativa all'organizzazione interna degli uffici.

La regolarità contributiva vale per il singolo cantiere

Il Durc diventa frazionabile per cantieri. Per evitare ritardi di pagamento negli appalti, infatti, l'Inps potrà rilasciare una certificazione di regolarità contributiva con riferimento a un singolo cantiere e non all'impresa nel suo complesso, come richiesto dalla disciplina ordinaria. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 15/2009, mentre con l'interpello n. 10/2009 obbliga al documento unico di regolarità contributiva anche la procedura di acquisti in economia o di modesta entità (cottimo fiduciario) da parte delle amministrazioni pubbliche. Con l'interpello n. 15/2009 il Ministero del Lavoro ha analizzato la problematica legata all'impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) a causa dell'irregolarità contributiva, propria o delle imprese subappaltatrici, relativa a cantieri o opere diversi da quelli per il quale si chiede il pagamento.

Un'impresa in regola nell'ambito del lavoro per il quale è stato richiesto il Durc ai fini del pagamento del SAL, infatti, può essere dichiarata irregolare a causa delle situazioni riscontrate in altri cantieri.

In caso di subappalto, inoltre, può verificarsi che all'impresa appaltatrice sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un Durc irregolare del subappaltatore per

irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, «rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell'opera interessata».

Il Ministero, pur riconoscendo che il Durc ha il fine di valutare la regolarità complessiva delle imprese per consentire solo a quelle regolari di avere rapporti con la pubblica amministrazione, ritiene che l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del Durc per il pagamento di un SAL possa essere dichiarata comunque regolare:

- se in regola con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere;
- qualora non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale.

In tali casi il Ministero ritiene possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS finalizzata al rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

Inoltre, rispondendo a un quesito dell'Università di Sassari, nell'interpello n. 10/2009 il Ministero precisa che il Durc

va richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e quindi anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. In particolare, il Durc si rende necessario

solo nel caso di cottimo fiduciario (articolo 125, comma 1, del Digs n. 163/2006) e non anche nel caso di ricorso all'amministrazione diretta.

Definizione di pertinenza per ampliamento di edificio

La sentenza di Cassazione n. 37460/08 fornisce una ulteriore specificazione della definizione di pertinenza e della sua disciplina in ambito urbanistico, con particolare riguardo al regime del permesso di costruire.

Secondo la Corte la nozione di pertinenza urbanistica si distingue da quella civilistica, in quanto presenta precise peculiarità, già individuate da consolidata giurisprudenza: si tratta di un'opera, con propria individualità fisica e propria conformità strutturale e non facente parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione

anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.

In sostanza, affinché l'ampliamento sia ritenuto pertinenza, non deve configurarsi con la costruzione preesistente una relazione di integrazione, bensì di servizio, presentando carattere di strumentalità funzionale. In altri termini, non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che costituisca parte dell'edificio esistente quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa.

Nella caso esaminato dalla Cassazione, è stata negata la qualifica di pertinenza ad una tettoia in ferro e pannelli di poliuretano espanso realizzata al di sopra di un capannone esistente, la cui realizzazione è dunque soggetta a permesso di costruire.

Trasformazione di pergolato in tettoia

Per la Cassazione è reato trasformare in tettoia un pergolato, anche se autorizzato.

La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrando nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia (attualmente del permesso di costruire). La tettoia, a differenza di un pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, può infatti essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l'abitabilità dell'immobile. Questo in sintesi il principio espresso dalla sentenza di Cassazione n. 10534/09, che discende dal consolidato orientamento giurisprudenziale, e ribadisce la netta differenza, e dunque illegittima l'equiparazione, tra pergolato e tettoia.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non valida la DIA,

rilasciata per la realizzazione di un pergolato, ai fini della successiva trasformazione di questo in una tettoia mediante l'apposizione di pannelli di copertura. Inoltre viene aggiunto che il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non esclude gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica, che si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 83, del Dpr 380/2001. A tal riguardo la Corte precisa che, nei casi riconducibili a quello analizzato, a nulla rileva la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, a differenza della disciplina delle opere in c.a., in quanto l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte nelle zone sismiche interessate dagli interventi.

Permesso di costruire per strutture in ferro

Secondo la sentenza di Cassazione n. 35878 del 19.09.2008, necessita del permesso di costruire, e non della semplice DIA, la realizzazione di una struttura tubolare in ferro, che modifica la sagoma dell'edificio esistente.

In particolare la Suprema Corte ha affermato che la realizzazione di detta struttura è soggetta a permesso di costruire in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001, è sufficiente che l'intervento comporti una modifica della sagoma dell'edificio, non essendo necessario il contestuale aumento di volume. Le modifiche elencate alla citata lettera c) sono dunque presupposti per la richiesta di permesso di costruire che vanno intesi in maniera esclusiva e non cumulativa, nel senso che basta che se ne verifichi uno solo.

Accertata per l'opera in oggetto la necessità di permesso di costruire, la Corte ha dunque confermato il proprio orientamento (cfr. Cassazione, n. 11113/2008) secondo cui «in tema di reati edilizi, ove un intervento edilizio eseguito in base a DIA non rientri tra quelli assentibili con tale titolo abilitativo ma necessiti di permesso di costruire, l'intervento deve essere considerato come abusivo né l'intervenuta presentazione della DIA esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 44, lettera b) del Dpr 380/2001».

Nel caso di specie, trattandosi di attività edilizia in zona vincolata a livello paesaggistico, si configura inoltre la violazione dell'art. 181, comma 1-bis del Dlgs 42/2004, delitto che legittima la sussistenza del sequestro preventivo.

Mutamento destinazione d'uso: DIA o permesso di costruire?

La Corte di Cassazione, III Sezione penale con la sentenza n. 9894 del 5.03.2009 ha stabilito che è possibile modificare la destinazione d'uso di un immobile tramite opere ed interventi edilizi realizzati sulla base di una semplice denuncia di inizio attività qualora la nuova destinazione rientri tra quelle «compatibili», cioè funzionalmente omogenee dal punto di vista urbanistico.

Il Dpr 380/2001 (Testo unico dell'Edilizia) definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), gli interventi di «ristrutturazione edilizia» come quelli che «... gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti ...».

Ne deriva che il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura sempre come una ristrutturazione edilizia (secondo la definizione sopra richiamata), in quanto l'esecuzione di lavori, anche

se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di «un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente».

Ai sensi dell'art 10, comma 1, lettera c), del medesimo Dpr 380/2001, questi interventi sono assoggettati al rilascio del permesso di costruire, con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione, qualora portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ovvero comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (in linea di massima i centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso. Tali interventi possono essere realizzati, secondo l'art. 22, comma 3, del Testo unico, anche mediante denuncia di inizio attività, alternativa al permesso di costruire.

Secondo la Corte di Cassazione la corretta interpretazione del combinato disposto delle norme sopra illustrate è nel senso di ritenere consentiti in base alla semplice denuncia di inizio attività solo quei mutamenti che portino ad una destinazione diversa ma compatibile, concetto preso in considerazione anche dalla lettera c) dell'art. 3, comma 1.

Questo in base al fondamentale principio che la destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito (ovviamente quando tale titolo sussista e sia determinato sul punto). Ciò significa che il concetto di uso urbanisticamente rilevante è ancorato alla tipologia strutturale dell'immobile, quale individuata nell'atto di concessione, senza che esso possa essere influenzato da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori. Quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Suprema Corte, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:

- necessitano sempre di permesso di costruire se comportano mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (con riferimento a quanto disposto in proposito dal Regolamento edilizio o dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente nella zona interessata);
- fuori dai centri storici possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività se comportano il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea;
- nei centri storici non possono mai essere realizzati mediante denuncia di inizio attività, neppure se comportano il mero mutamento della destinazione d'uso all'interno di una categoria urbanistica omogenea.

A chi compete la demolizione di un manufatto abusivo

E' legittima l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo emessa, oltre che nei confronti dell'autore dell'abuso, anche nei confronti del proprietario dell'area interessata.

Con sentenza 9 giugno 2008, n. 366, la Prima Sezione del TAR Friuli Venezia Giulia, ha affermato che l'Amministrazione comunale può emettere un ordine di demolizione di un manufatto abusivo, sia nei confronti

dell'autore materiale e/o responsabile dell'abuso, che nei confronti del proprietario dell'area interessata, pur se estraneo alla vicenda, poiché, se la rimozione dell'abuso non avvenga, il proprietario è destinato a subire gli effetti dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area interessata dalla realizzazione dell'opera, nel caso in cui non riesca a dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per adeguare lo stato di fatto allo stato di diritto.

Non è rifiuto lo scavo riutilizzato nello stesso cantiere

La terra da scavo non è più rifiuto. A condizione che sia riutilizzata nel luogo di estrazione e che non sia contaminata. Il mondo delle imprese, partendo dall'Ance, fino a Cna e Confartigianato, esprime soddisfazione per una norma che gli facilita la vita, superando le complesse procedure previste per i sottoprodotti ma che soprattutto comporterà risparmi sostanziali, quantificabili, in un cantiere di dimensioni medio-piccole, in almeno 40mila euro.

L'articolo 186 del testo unico Ambiente, modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, costituiva fino

a oggi il riferimento principale per la disciplina delle terre e rocce da scavo. E stabiliva un principio: le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti ed essere impiegate se si risponde ad alcune condizioni.

Per reimpiegarle l'impresa doveva individuare «preventivamente», cioè in fase di progettazione, gli interventi da effettuate con la terra; doveva dare certezza dell'«integrale utilizzo» che andava garantito senza modificare lo stato delle terre con trattamenti mirati ad assicurare il rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale; doveva garantire «un elevato livello di tutela ambientale» e

accertarsi che il sito di provenienza non fosse contaminato; e, infine, doveva dimostrare che le caratteristiche della terra non andassero a danneggiare il sito di destinazione.

La terra, infine, andava impiegata entro un anno. In caso di progetti che prevedevano il riutilizzo nel medesimo sito di estrazione, il tempo si allungava a tre anni.

Tutti questi requisiti andavano verificati in sede di valutazione di impatto ambientale, di rilascio del permesso di costruire o secondo le modalità della Dia. Se questi requisiti non venivano rispettati la terra e il materiale da scavo rientravano nella disciplina dei rifiuti, con tutti gli oneri annessi.

Nella pratica avveniva che, vista la complessità della procedura, le imprese spesso preferivano evitare le pastoie dell'amministrazione, particolarmente onerose rispetto ai vincoli progettuali e di previsione, e consideravano rifiuto anche ciò che di fatto non lo sarebbe stato, andando a

comprare altrove la terra per interventi come giardini o rilevati con dei costi notevoli per le imprese di tipo amministrativo e di tipo economico.

Le modifiche introdotte ripropongono il criterio inserito nella direttiva rifiuti dello scorso novembre, che già non considerava rifiuti le terre e rocce da scavo non contaminate e riutilizzate nello stesso sito. Recependo di fatto quella previsione, il decreto prevede che non è considerato rifiuto il materiale da scavo a condizione che non sia contaminato e che venga impiegato nel medesimo luogo di estrazione.

La novità, di fatto, toglie queste ipotesi dalla complessa macchina disegnata dal testo unico Ambiente, consentendo alle imprese, in molti casi, di ottenere risparmi sostanziali, trasformando un costo in valore economico. Reimpiegare il materiale da scavo, infatti, significa anche non doversene procurare altrove.

Quali sanzioni per macchine «insicure»?

Nel caso di una macchina marcata CE sulla quale viene riscontrata l'assenza di più requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Dpr 459/1996 la lettura della normativa non pare chiarire se va applicata un'unica contravvenzione o una per ogni singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) risultato mancante.

Dalla lettura dell'articolo 70 del Testo Unico della sicurezza sembra emergere che nel caso che l'organo di vigilanza individui in una macchina una o più deficienze indicate nel Dpr 459/1996 debba adottare un unico provvedimento di prescrizione e quindi contestare un'unica contravvenzione, facendo il Testo Unico riferimento esplicitamente alla non rispondenza di «uno o più requisiti essenziali di sicurezza» e indicando che la prescrizione ex Dlgs 758/1994 è finalizzata a rimuovere una situazione di rischio determinata dalla mancanza di «uno o più requisiti essenziali di sicurezza».

Se questa è l'interpretazione giuridica corretta da dare alle disposizioni di cui all'art. 70 del Testo Unico si fa osservare che la stessa collide assolutamente con la logica, in quanto da una parte si rischierebbe assurdamente di sanzionare in eguale misura chi non ha rispettato un requisito essenziale di sicurezza previsto per le macchine marcate CE, rispetto a chi, invece, le utilizza in presenza di numerose deficienze in materia di sicurezza e dall'altra si disattenderebbe un principio fissato dalla legge delega n. 123/2007 riguardante la gradualità della pena rispetto alla gravità delle situazioni di rischio alle quali

vengono esposti i lavoratori dipendenti, oltre al fatto che, così come è stato fatto notare da alcuni magistrati in occasione del precedente Testo Unico ritirato dal Governo nel 2005, si potrebbe individuare in tale meccanismo sanzionatorio una sorta di depenalizzazione di fatto delle norme in materia di sicurezza delle macchine e quindi un abbassamento del livello di guardia della sicurezza dei lavoratori.

A proposito di quanto sopra detto c'è da fare osservare poi che quando il legislatore ha voluto prevedere delle ipotesi sanzionatorie distinte lo ha fatto esplicitamente così come è possibile riscontrare nell'art. 87 dello stesso Testo Unico per quanto riguarda le sanzioni per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e per quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla emanazione di tali norme. In tale articolo, infatti, al comma 1 lettera a) ed al comma 2 lettera a), le sanzioni sono state graduate e riferite a dei singoli punti dell'allegato V (e tra l'altro neanche a tutti se si osserva che i requisiti generali di cui alla Parte I dello stesso allegato V non sono coperti da ipotesi sanzionatorie), allegato riportante i corrispondenti RES da rispettare e che altro non sono che alcune delle prescrizioni già contenute nell'abrogato Dpr 547/1955.

L'argomento sopra citato costituisce certamente uno di quei tanti punti del Testo Unico meritevoli di un intervento modificativo ed integrativo da parte del legislatore.

Interventi per la sicurezza delle grandi dighe

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30.01.2009 sono definiti interventi urgenti per le grandi dighe, in particolare finalizzati alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di concessionario e a promuovere il recupero della piena funzionalità delle stesse.

Con l'art. 1 viene nominato un nuovo Commissario delegato «... al fine di disporre in termini di somma urgenza l'attuazione coordinata degli interventi finalizzati a fronteggiare le emergenze

in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario...» il quale può avvalersi, per l'esecuzione degli interventi programmati, di soggetti attuatori individuati sulla base di scelte fiduciarie

L'art. 2 stabilisce che il Commissario delegato «...provvede, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla ricognizione delle dighe con incompleta capacità di invaso e con carente utilizzazione della risorsa idrica, nonché alla definizione delle iniziative volte a rimuovere le cause ostative al completamento ed all'esercizio delle opere stesse».

Il Commissario delegato, inoltre, ha il compito di effettuare anche una ricognizione dei serbatoi interrati, e di predisporre un elenco di interventi prioritari per la

loro messa in sicurezza.

Per il raggiungimento degli obiettivi il Commissario delegato individua i gestori tenuti a fornire alla Direzione i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe. Al fine di promuovere la redazione dei piani di laminazione previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, gli studi presentati dai gestori per la determinazione delle massime portate transitabili a valle degli sbarramenti contenute nella fascia di pertinenza idraulica vengono fatti verificare dalla Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche che effettua gli accertamenti e le analisi necessarie.

Il Commissario delegato verifica preventivamente l'impatto dei nuovi criteri di calcolo sismico di cui alle norme tecniche per la progettazione e costruzione e per la rivalutazione della sicurezza delle dighe già predisposte ed approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici avvalendosi della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, degli Uffici tecnici per le dighe, dei centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2007, n. 4324, nonché di strutture tecnico-scientifiche pubbliche o private.

Per l'attuazione degli interventi previsti per la messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di concessionario, il Commissario delegato agisce in deroga alle disposizioni in materia elencate all'art. 6 di questa Ordinanza.

Come valutare l'efficacia di impianti fotovoltaici e moduli

Il componente fondamentale di un impianto fotovoltaico è sicuramente il modulo, e, per valutarne la qualità occorre esaminare alcuni importanti requisiti, quali la vita media, l'affidabilità e l'efficienza. Bisogna, inoltre, valutare la sicurezza durante il funzionamento dell'impianto e il livello di degrado nel tempo.

Per quanto riguarda la potenza di targa indicata, questa deve essere conforme a quella effettivamente fornita, e lo scostamento da questo valore deve essere ridotto,

soprattutto verso i valori inferiori. A tal proposito è importante distinguere tra ciò che sono i valori forniti dall'azienda produttrice in fase di collaudo e quelli richiesti dalle normative vigenti.

Le norme di riferimento per i moduli in materia di conformità e qualità sono:

- CEI EN 61215 «Moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo»;
- DIN EN 61416 «Moduli fotovoltaici a film sottile

per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo»;

- DIN EN 61730 «Moduli fotovoltaici - Qualifiche di sicurezza - Parte 1: Requisiti per il montaggio e Parte 2: Requisiti per la verifica»;
- CEI EN 50380 «Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici».

La conformità alle norme CEI EN 61215 e DIN EN 61416 garantisce che i moduli abbiano superato le prove di resistenza meccanica e climatica e di invecchiamento, mentre nella prima parte della norma DIN EN 61730 sono indicati i requisiti di sicurezza e nella seconda parte le modalità di verifica di conformità.

Inoltre, in fase d'acquisto, è diritto dell'acquirente e obbligo del produttore fornire i cosiddetti «flash report», ossia un insieme di documenti tecnici nei quali vengono riportati con estrema rigore i valori elettrici del modulo prima dell'acquisto.

Questi report includono oltre al numero di serie del modulo stesso i seguenti valori:

- numero di serie del modulo;
- corrente di corto circuito e di MPP (punto di lavoro ottimale);
- tensione di circuito aperto e di MPP;
- potenza effettiva del modulo;
- reale tolleranza sulla potenza dichiarata.

Nuovi standard ISO sull'uso delle acque

L ISO ha recentemente pubblicato tre standard, elaborati dal TC 224 «Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators», che costituiscono le linee guida per le attività connesse ai sistemi di approvvigionamento dell'acqua potabile e di scarico delle acque reflue:

- la ISO 24510 «Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users», che fornisce una breve descrizione dei requisiti del servizio, ne illustra i principali obiettivi in relazione alle aspettative e ai bisogni degli utenti e ne stabilisce i criteri per il raggiungimento di elevate performance;
- la ISO 24511 «Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services», orientata alla gestione e all'organizzazione del servizio relativo alle acque reflue;
- la ISO 24512 «Activities relating to drinking water and

wastewater services - Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services», orientata alla gestione e all'organizzazione del servizio relativo alle acque potabili.

Oltre ad una breve descrizione degli elementi fisici e infrastrutturali nonché di quelli di carattere istituzionale e manageriale, dei servizi idrici, le norme sopra citate sono linee guida per ottimizzarne la qualità, alla luce di obiettivi e indicatori di performance stabiliti.

Gli standard sono stati elaborati per supportare le autorità e gli operatori del settore a raggiungere elevati livelli della qualità del servizio, tali da soddisfare le aspettative degli utenti e le regole per uno sviluppo sostenibile. Il Segretario Generale dell'ISO, Alan Bryden, a questo proposito, ha dichiarato che queste norme avranno un ruolo di primo piano nel promuovere l'accesso all'acqua potabile e le essenziali condizioni sanitarie, attraverso una migliorata gestione dei servizi, e che la loro pubblicazione rappresenta un primo passo verso il riconoscimento, sancito dalle Nazioni Unite, dell'accesso alle risorse idriche come imprescindibile diritto dell'uomo.

I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY PER CTU E PERITI

Con la deliberazione n. 46/2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero». La disposizione coinvolge pienamente i professionisti incaricati dai giudici nel settore civile e quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubblici ministeri in quello penale. Inoltre, le regole dettate dalle Linee guida devono trovare rispetto anche da coloro che svolgono le attività professionali di consulenti delle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari.

Detrazioni fiscali per interventi edilizi

VARIE

Il DL 185/2008 («Decreto Anticrisi»), convertito in legge il 28 gennaio, contiene all'art. 29 le nuove disposizioni sulle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di risparmio energetico. Le differenze sostanziali rispetto al quadro precedente riguardano unicamente le spese sostenute a partire dal 2009. Nel dettaglio vengono individuati tre casi.

CASO 1: INTERVENTI CHIUSI NEL 2008

Per tutti gli interventi conclusi lo scorso anno di cui è stato effettuato il pagamento (bonifico) entro il 31 dicembre 2008 non cambia nulla.

Il soggetto richiedente la detrazione deve compiere i seguenti adempimenti tecnico amministrativi:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel Dm 11 marzo 2008);
- inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista);
- inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F);
- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute.

Non è necessaria nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito www.acs.enea.it.

Il soggetto richiedente può recuperare la detrazione fiscale in quote uguali a scelta in rate da 3 a 10 anni.

CASO 2: INTERVENTI PREVISTI NEL 2009-2010

Con riferimento sempre al Dm 19 febbraio 2007 modificato dal Dm 7 aprile 2008 il soggetto richiedente la detrazione presumibilmente dovrà compiere i seguenti adempimenti:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel Dm 11 marzo 2008);
- inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista);
- inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F);
- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute;

IN PIÙ

- inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate: secondo la modulistica e le modalità di invio definite entro 30 giorni dall'approvazione delle legge di conversione.

Il soggetto richiedente potrà recuperare la detrazione fiscale in 5 rate fisse annuali.

CASO 3: INTERVENTI A CAVALLO TRA 2008 E 2009

Con riferimento sempre al Dm 19 febbraio 2007 modificato dal Dm 7 aprile 2008 il soggetto richiedente la detrazione presumibilmente dovrà compiere i seguenti adempimenti:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel Dm 11 marzo 2008);
- inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista);
- inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F);
- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute;

IN PIÙ

- inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate

RIPORTANDO SOLO LE SPESE SOSTENUTE NEL 2009,

secondo la modulistica e le modalità di invio definite entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione.

Il soggetto richiedente potrà recuperare la detrazione fiscale in

- rate da 3 a 10 anni per le spese sostenute nel 2008;
- 5 rate fisse annuali per le spese sostenute dopo il 1 gennaio 2009.

* * *

L'Agenzia delle entrate individua gli interventi che godono dell'Iva al 10%

L'aliquota Iva del 10%, ai sensi del punto n.

127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, trova applicazione per:

Restauro e di risanamento conservativo (lett. c)

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio; Ristrutturazione edilizia (lett. d)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di

alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Attraverso gli interventi di «ristrutturazione edilizia» è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente;

Ristrutturazione urbanistica (lett. e)

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (di cui alla lett. e) dell'art. 31 della legge 457/1978) sono caratterizzati dalla sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell'eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e dalla realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Con la Risoluzione del 17 febbraio 2009 n. 41, emanata in risposta al quesito posto da un'impresa in merito

all'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta ad un intervento di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di una strada, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito quali sono gli interventi in edilizia che godono stabilmente dell'Iva al 10%, confermando quanto affermato nella risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008. Infatti ha precisato che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta.

Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e viali pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è trova applicazione l'aliquota IVA poiché si tratta di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.

Imposta di bollo in caso d'uso per gli allegati alla pratica edilizia

Con la risoluzione n. 74 del 23 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sull'applicabilità dell'imposto di bollo per il rilascio del Permesso di Costruire.

L'intervento dell'Agenzia è giunto in risposta ad un Comune che riteneva dovuta l'imposta di bollo (14,62 euro per ogni cento righe o quattro facciate) non solo per il provvedimento di concessione edilizia, ma anche su ogni elaborato costituente il progetto.

L'Agenzia rileva che per disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri, etc. è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, solo in caso d'uso, nella misura di 0,52 euro per ogni foglio (ora elevata al minimo di 1 euro). L'Agenzia ritiene che tutti i suddetti elaborati, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti a bollo sin dall'origine (come nel caso del provvedimento di Permesso di Costruire), mantengono la natura di «scritti tecnici» e scontano pertanto l'imposta solo in caso d'uso. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, ha specificatamente approfondito l'argomento dei bolli da apporre sugli elaborati progettuali, meglio chiarendo per quali di essi è previsto l'obbligo ed in che misura.

In base ai chiarimenti forniti con la citata Risoluzione, risultano soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio (4 facciate) i seguenti atti:

- capitolato speciale;

- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- capitolato generale (se allegato al contratto);
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbale di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

Sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 0,52 per foglio «in caso d'uso»:

- elaborati grafici progettuali;
 - piani di sicurezza, previsti dall'art. 31 della Legge 109/1994;
 - disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
- Sono invece soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione, «in caso d'uso»:
- giornale dei lavori;
 - libretto delle misure;
 - lista settimanale;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato di avanzamento;
 - certificato per il pagamento di rate;
 - conto finale dei lavori e relativa relazione.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
ordingo@tin.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 9,30-13,00

commissione parcelle
presidente Giampiero Calligaro

referenti
ambiente Roberto Vanon
informatica Alberto Pich
lavori pubblici Renzo Zorzin
qualità Elio Candussi
sicurezza Giacomo Bartelloni
strutture Paolo Delpin
urbanistica Roberto Ocera

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via del Teatro, 4 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10,00-12,00 - 16,00-18,00
da martedì a venerdì 10,00-12,00

commissioni
ambiente Franco Frezza
impianti e sicurezza Fausto Rovina
informatica e processi innovativi Guido Walcher
lavori pubblici Alberto Modugno
qualità Alberto Guglia
rapporti dipendenti privati Roberta Manzi
rapporti dipendenti pubblici Fausto Rovina
strutture Roberto Marzi
urbanistica ed edilizia Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9,00-12,00
martedì 9,00-12,00 - 16,00-18,00
mercoledì 9,00-12,00
giovedì 9,00-12,00 - 16,00-18,00
venerdì 9,00-12,00

commissioni
applicazione tariffa professionale Pierino Truant e Sara Stivella
ambiente e territorio Nino Aprilis e Mario Fregoli
formazione professionale Vittorio Bozzetto e Mario Fregoli
impianti tecnologici Gian Luigi Pasut
lavori pubblici Umberto Natalucci e Carlo Gava
libera professione e docenza Luigi Battistella
macchine, brevetti e marchi Claudio Pillon
professione nell'industria Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi
urbanistica Mario Fregoli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
da lunedì a giovedì 9,00-13,00 - 16,00-19,00
venerdì 9,00-13,00

commissioni
ambiente Michele Mion
geotecnica Francesco Alessandrini
impianti Stefano Comuzzi
informatica Marco Cojutti
lavori pubblici Mario Causero
parcelle Fabrizio Loschi
qualità Livio Fantoni
sicurezza Corrado Quagliarella
strutture Natalino Gattesco
territorio e mobilità Roberto Gentilli
terzo settore Pierluigi Marzullo